



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Barbara Zanon, C.F. ZNNBBR73M42B791S, e **Davide Casula**, C.F. CSLDVD72T30H118D, residenti in Donori, Via Guglielmo Marconi n. 48 e assistiti dalla dott.ssa Teresa Gottardi, in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 12.1.2026, Barbara Zanon e Davide Casula hanno domandato di poter accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, i ricorrenti hanno esposto che:

- sono coniugi e conviventi, sicché sussistono i presupposti per l'accesso alla procedura familiare ai sensi dell'art. 66, d.lgs. 14 del 2019;
- sono qualificabili come consumatori ai sensi del codice della crisi, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*" (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versano in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;

- la loro esposizione debitoria complessiva è pari a 107.156,69 euro, di cui:
- debiti esclusivi di Davide Casula: 1) nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione, 741,52 euro di cui 434,00 euro con privilegio e 307,52 euro chirografari; 2) nei confronti del Comune di Donori, 471,00 euro con privilegio;
- debiti esclusivi di Barbara Zanon: 1) nei confronti del Comune di Donori, 471,00 euro con privilegio;
- debiti comuni ai ricorrenti: nei confronti di Aurelia SPV, 106.685,69 euro, oltre interessi di mora e spese, in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel novembre 2007, garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà dei debitori;
- il loro nucleo è composto dai ricorrenti stessi, nonché dai figli Cristiano Casula, non fiscalmente a carico dei genitori, e Chiara Casula, fiscalmente a carico dei genitori;
- il loro fabbisogno familiare è pari a 1.225,00 euro mensili;
- il patrimonio di Barbara Zanon è costituito esclusivamente dalla quota di un mezzo della proprietà della casa di abitazione sita in Donori (CA), Via Guglielmo Marconi n. 48, censita al foglio 25, particella 2222, sub 1 – Cat. A/2, 8,5 vani, oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.es. 326 del 2021;
- Barbara Zanon è inoccupata e, pertanto, priva di reddito;
- il patrimonio di Davide Casula è costituito da: 1) quota di un mezzo della proprietà della casa di abitazione sita in Donori (CA), Via Guglielmo Marconi n. 48, censita al foglio 25, particella 2222, sub 1 – Cat. A/2, 8,5 vani, oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.es. 326 del 2021; 2) quota di due noni della proprietà di abitazione popolare in Comune di Donori, Vico Primo di Via Brigata Sassari; 3) quota di due diciottesimi di terreni in agro di Donori; 4) autoveicolo, marca Fiat, modello Panda, immatricolato nel 2004;
- il reddito di Davide Casula, lavoratore dipendente, è pari a circa 2.260,00 euro al mese;
- Davide Casula non ha compiuto atti di disposizione nel quinquennio antecedente il ricorso;
- in data 29.12.2023, Barbara Zanon ha ceduto la quota di un quarto di un immobile di sua proprietà in comune di Savigliano (a prezzo non specificato);
- Aurelia S.P.V. S.r.l. ha promosso azione esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Cagliari (Proc. N. 326/2021 R.Es. Immobiliari), pignorando i beni immobili di proprietà dei debitori e, nell'ambito

di tale procedura esecutiva, in data 24.09.2025, il lotto n. 2 è stato aggiudicato per l'importo di € 23.031,00;

- non si sono mai avvalsi del beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, i ricorrenti intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di 71.487,44 euro così ripartita:

- 6.279,48 euro quale compenso dell'O.C.C.;

- 207,96 euro quali spese di procedura;

- 942,00 euro in favore del Comune di Donori, soddisfatto al 100%;

- 434,00 euro in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui privilegio viene così soddisfatto al 100%;

- 63.624,00 euro in favore di Aurelia SPV, così soddisfatta nella misura dell'81% e, comunque, in misura superiore al ricavato in sede esecutiva della vendita dell'immobile ipotecato.

Ciò posto, con il ricorso originario, i debitori hanno allegato che le risorse per soddisfare i creditori come sopra indicati verranno reperite: **a)** nella misura di 23.031,00 euro dal prezzo di vendita del lotto già aggiudicato nella procedura esecutiva r.es. 326 del 2021, che sarà destinato a soddisfare le spese della predetta procedura esecutiva e per la residua parte ai creditori come sopra indicati; **b)** 40.000,00 euro entro centoventi giorni dall'omologa del piano del consumatore, per il tramite di fonti esterne e, precisamente, verrà messa a disposizione da familiari e parenti; **c)** 31.487,44 euro in ventiquattro rate mensili di 1.311,97 euro ciascuna, a partire dal mese successivo al termine per il versamento della tranche di 40.000,00 euro, di cui 900,00 versate da Davide Casula tramite il suo reddito e 411,97 euro da Cristiano Casula, figlio dei ricorrenti, e da Anna Badas, madre di Barbara Zanon, rispettivamente titolari di reddito da lavoro e da pensione.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Teresa Gottardi.

Nella sua relazione, l'O.C.C. ha indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura. Inoltre, la dott.ssa Gottardi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio degli odierni ricorrenti al momento dell'erogazione dei finanziamenti.

C) Con decreto del 13.1.2026, esaminato il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso originario non abbia soddisfatto completamente i requisiti di legge di cui all'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019, ed ha assegnato ai ricorrenti il termine di trenta giorni per specificare e dimostrare: 1) la disponibilità di risorse esterne cui attingere per la soddisfazione dei creditori, sia con riferimento alla somma iniziale di 40.000,00 euro, sia con riferimento alle successive rate mensile di 1.311,97 euro da versare per il saldo; 2) la tempistica di pagamento di ciascun creditore.

D) Con memoria depositata in data 7.2.2026, i debitori hanno fornito i seguenti chiarimenti: a) quanto alla somma di 40.000,00 euro: *“Invero, l’offerta della somma iniziale (che prima della presente integrazione si prevedeva basarsi esclusivamente su risorse esterne) deve essere aggiornata e precisata in relazione al fatto che il Signor Davide Casula, alla data del decreto conseguito al deposito del ricorso, ha richiesto - e prontamente ottenuto dal datore di lavoro - una anticipazione sul T.f.r. di € 7.000,00 ed un mutuo infruttifero di € 3.000,00 da rimborsare in n. 10 rate mensili da € 300,00 ciascuna. Ha così complessivamente acquisito la somma di € 10.000,00, che sono immediatamente disponibili per i creditori. Si allega copia degli assegni circolari da versare nel conto corrente dedicato alla esecuzione del piano. Un quarto della somma iniziale offerta è quindi costituita da risorse proprie, mentre gli ulteriori € 30.000,00 sono messi a disposizione dalla signora BADAS Antonia, stretta parente dei ricorrenti (zia materna della sig.ra Zanon), la quale si è impegnata irrevocabilmente a versare tale importo (destinato esclusivamente all’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato nell’ambito della presente procedura) sul conto corrente all’uopo dedicato, cointestato ai sottoscritti ricorrenti, affinché sia utilizzato per il pagamento dei creditori in esecuzione del piano omologando. In ordine alle condizioni di restituzione del prestito, è stato convenuto che, in caso di omologa del piano, i sottoscritti restituiranno alla signora BADAS Antonia l’importo ricevuto, a partire dalla chiusura della procedura, mediante rate mensili di uguale importo, per una durata massima di trentasei mesi. Si precisa infine, stante che la somma iniziale è di fatto già disponibile, si potrà ragionevolmente procedere al pagamento dei creditori in tempi sicuramente più rapidi di quelli previsti nel piano oggi integrato, e cioè entro poche settimane dalla omologazione. Tuttavia, considerato che il ricorrente Davide Casula attualmente lavora fuori sede in altra regione, e potrebbero comunque verificarsi dei disguidi - per ragioni di mera cautela - si ritiene di confermare la proposta di corresponsione entro il termine massimo di 120 giorni dall’omologazione del piano”*; b) Quanto al residuo importo di 31.487,44 euro: *“Come è stato rappresentato nel ricorso oggi integrato, considerate le ridotte spese che si è previsto di destinare al sostentamento della famiglia durante il periodo di esecuzione del piano, il ricorrente Davide Casula potrà disporre mensilmente, sino alla chiusura della procedura,*

di una somma di € 900,00 circa da destinare ai creditori, quale risorsa propria. I restanti € 411,97, saranno invece costituiti dalle somme messe a disposizione dalla stessa signora Anna Badas (rispettivamente madre della sig.ra Zanon, e nuora del sig. Davide Casula) e dal figlio maggiore degli stessi ricorrenti, sig. Cristiano Casula”.

A tal fine, gli stessi parenti hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno al finanziamento, allegata al piano integrato, obbligandosi personalmente e solidalmente a contribuire all’esecuzione del piano mediante l’apporto di risorse economiche esterne.

L’O.C.C. ha precisato, inoltre, che avendo il ricorrente “*ottenuto un prestito infruttifero di € 3.000,00 dal proprio datore di lavoro, dovrà per 10 mesi provvedere al rimborso mediante rate di € 300,00 ciascuna (per cui disporrà di soli € 600,00 circa, da destinare ai creditori indicati nel piano), per tale periodo i signori Cristiano Casula e Antonia Badas contribuiranno al pagamento delle rate del piano con la somma di € 711,00. Successivamente all’estinzione delle già menzionate rate da euro 300,00, l’obbligazione solidale proseguirà per l’importo di euro 411,97 (quattrocentoundici/97) mensili, sino alla completa ed integrale esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti. Entrambi si sono obbligati a versare mensilmente la somma complessivamente garantita ai creditori, mediante accredito sul conto corrente dedicato ed intestato alla procedura (ovvero ad uno o entrambi i ricorrenti) attraverso mezzi tracciabili” e che “le somme da essi anticipate saranno comunque richieste in restituzione ai sottoscritti ricorrenti sigg. Davide Casula e Barbara Zanon a decorrere dalla conclusione del piano di ristrutturazione, secondo modalità e tempi che saranno concordati tra le parti, trattandosi di rapporti interni al nucleo familiare estranei alla procedura”.*

Infine, i debitori hanno descritto analiticamente la tempistica prevista per il pagamento dei creditori, ovvero, considerato che a) la somma offerta ammonta a € 65.000,00 al netto delle spese in prededuzione e, complessivamente, ad € 71.487,44 comprese le spese della presente procedura, b) le risorse per procedere al relativo pagamento risultano essere proprie dei ricorrenti per circa € 31.600,00, ed esterne per circa € 39.887,44: “*i ricorrenti hanno proposto, in dettaglio, di effettuare i pagamenti con la seguente tempistica: Con la somma iniziale di € 40.000,00, sino alla concorrenza della stessa, ed entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di omologazione del piano, i ricorrenti intendono far luogo nello stesso tempo, al pagamento delle seguenti somme ai sottoelencati creditori: - OCC per spese della procedura: € 6.487,44; - Comune di Donori: € 942,00; - Agenzia delle Entrate Riscossione: € 434,00; - AURELIA S.P.V.: € 32.136,56, e così complessivamente € 40.000,00. I ricorrenti specificano, altresì, che “il pagamento potrà avvenire, e presumibilmente avverrà, entro termini assai più brevi del previsto, indicando approssimativamente un periodo di poche settimane dall’omologazione. Comprensibilmente, considerando l’eventualità di imprevisti che non dovessero consentire il pagamento immediato, i ricorrenti hanno prudentemente riconfermato*

che il pagamento di tutti i creditori avverrà comunque entro il termine massimo di 120 giorni dalla omologazione del piano. Risultano in tal modo interamente soddisfatti, in prima istanza, tutti i crediti in prededuzione e i privilegiati, mentre il creditore ipotecario potrà ricevere subito il pagamento del 50,51% della somma che gli viene complessivamente offerta, mentre il restante 49,9%, pari a € 31.487,44 gli verrà corrisposto in n. 24 rate di € 1.311,97 ciascuna, con scadenza a fine mese, a partire dal primo mese successivo ai 120 giorni dalla data di omologazione del piano”.

E) Orbene, ai sensi dell’art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell’elenco: a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

C) Con decreto del 7.03.2026, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

In data 14.04.2026 è decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti per la formulazione di osservazioni da parte dei creditori e nel termine in parola sono pervenute le osservazioni di Aurelia S.P.V. S.r.l., la quale ha contestato la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. In particolare, la creditrice ha contestato che a) il sesto esperimento di vendita è andato deserto per l’intervenuta sospensione della procedura esecutiva; b) nella comparazione devono essere considerate anche le somme già realizzate con l’aggiudicazione del lotto n. 2 nell’esecuzione immobiliare n. 326/2021 R.Es. Immobiliari; c) l’utilizzo della finanza esterna familiare (per complessivi € 39.887,44) lede la *par condicio creditorum* “post procedura” in quanto le risorse verrebbero destinate a soddisfare, in via prevalente, il creditore ipotecario, mentre i rapporti restitutori con i familiari sarebbero regolati successivamente e al di fuori della procedura; d) la durata dei pagamenti previsti dal piano risulta eccessiva e tale da rendere meno conveniente, anche sotto il profilo temporale, la proposta rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva.

In ordine a tali osservazioni deve rilevarsi che nella domanda dei debitori, ai fini della valutazione della convenienza dell’offerta, si fa riferimento al “VI esperimento in data 14 gennaio 2026, per il

prezzo base di € 80.421,00 ed offerta minima di € 60.316,00 (pari a circa ¼ della valutazione peritale)” e che alla data prevista per il VI esperimento di vendita dell’immobile di residenza degli esecutati e odierni ricorrenti, non sono state presentate offerte. Più precisamente, dal verbale relativo all’esperimento di vendita del 14 gennaio 2026, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 326/2021 R.Es. Immobiliari, risulta che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (13 gennaio 2026) non sia pervenuta alcuna offerta per il lotto n. 1.

L’ultimo esperimento di vendita del lotto n. 1 è risultato privo di offerte entro il termine utile, sicché, pur in presenza di un provvedimento di sospensione contestuale al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, esso si configura, sul piano economico, come un esperimento non partecipato, assimilabile a un’asta deserta quanto agli effetti sulla valutazione dell’interesse del mercato al bene in oggetto.

Sul punto, questo Giudice condivide le osservazioni dell’O.C.C. secondo cui *“la mancanza di offerte entro il termine del 13.01.2026 evidenzia, infatti, una scarsa appetibilità del bene alle condizioni di vendita allora vigenti e rende, in caso di prosecuzione dell’esecuzione, altamente probabile la necessità di ulteriori ribassi e di nuovi esperimenti, con conseguente incremento dei tempi e dell’alea sui valori di realizzo”*.

Ad ogni modo, come sostenuto dal Gestore, quand’anche potesse, per ipotesi, ripetersi il tentativo di vendita (il sesto) alle stesse condizioni (cioè senza l’ulteriore ribasso altrimenti prevedibile) *“i positivi elementi comparativi per la valutazione dell’offerta rimarrebbero gli stessi cui si è fatto riferimento nella proposta e già utilizzati per la valutazione di convenienza del piano”*.

In definitiva, la contestazione della creditrice risulta infondata, atteso che, come anche rilevato dall’O.C.C., *“il piano, a fronte di un contesto esecutivo segnato da un ultimo esperimento concretamente privo di offerte e da prospettive incerte di realizzo (sia in relazione all’ammontare che alla tempistica), offre al creditore ipotecario un flusso di soddisfacimento programmato e definito, riducendo l’incertezza tipica della prosecuzione della vendita forzata”*.

Altresì appare infondato il rilievo sollevato dalla creditrice secondo cui debbano essere computate, a favore dell’alternativa liquidatoria, anche le somme già definitivamente realizzate con l’aggiudicazione del lotto n. 2 nell’esecuzione immobiliare in corso.

Tali somme, infatti, come ha correttamente precisato l’O.C.C., sono già definitivamente acquisite alla soddisfazione del creditore ipotecario e non sono in alcun modo incise dal piano, di guisa che, tanto in caso di prosecuzione dell’esecuzione quanto in caso di omologa, il relativo ricavato (al netto delle spese prededucibili) è destinato ad Aurelia S.P.V. S.r.l. in forza della garanzia ipotecaria.

In ordine alla contestazione mossa sulla finanza esterna familiare, va rilevato che le risorse messe a disposizione dai familiari dei debitori provengono da soggetti terzi, estranei al patrimonio dei debitori,

quindi, non assoggettabili a procedura esecutiva in assenza del piano, costituendo un apporto aggiuntivo che non altera l'ordine delle cause di prelazione, ma incrementa l'attivo destinato ai creditori nel rispetto della par condicio.

Quanto, infine, alla durata dei pagamenti, si osserva che la modalità di pagamento in due *tranches* e la relativa scansione temporale proposta nel piano appare ragionevole perché coerente con la natura familiare della procedura di sovraindebitamento, fondata su redditi da lavoro e su un apporto graduale di risorse, compatibile con la capacità reddituale dei debitori, come fondatamente evidenziato nella relazione *ex art. 68 CCII*.

Come ha osservato l'O.C.C., *“la proposta di pagamento suddivide due fasi: una prima prevede il soddisfacimento immediato di circa il 50% del credito, e solo la restante prevede la dilazione biennale dei versamenti. Tale pagamento rateale: – costituisce un elemento di sostenibilità del piano, riducendo il rischio di nuovo inadempimento e di ricaduta nella crisi; – non risulta, alla luce dei dati reddituali e patrimoniali, produttiva di un concreto pregiudizio per il creditore ipotecario, che beneficia di un flusso di pagamenti programmato e supportato anche dalla finanza esterna; – offre, nel complesso, un grado di certezza temporale non inferiore a quello riconducibile alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, che presenta tempi e risultati intrinsecamente aleatori”*.

In data 7.05.2026 è pervenuta, da parte dei debitori, una nota informativa con la quale sono state fornite agli organi della procedura e ai creditori informazioni che erano state involontariamente e in buona fede omesse al momento della redazione della domanda ma non suscettibili di ledere gli interessi dei creditori.

In particolare, parte debitrice riferisce di avere in buona fede ommesso di indicare nel ricorso la titolarità di una partecipazione, in capo alla signora Zanon, nella società D.F. PRO S.r.l. risalente al 1998, il cui valore è tuttavia pari a zero ai tempi attuali.

Barbara Zanon ha riferito che l'acquisto della partecipazione, del valore nominale pari a Lire 2.200.000 (ossia € 1.136,00) fu effettuato nel 1998 e che nel 2019 è stata chiamata a rispondere, quale fideiussore della società “D.F. PRO S.r.l.”, di un debito di euro 47 mila circa, in solido con gli altri soci, ma di avere richiesto all'amministratore di essere tenuta esente dalle vicende sociali.

L'O.C.C. ha esposto che *“A seguito delle rassicurazioni ricevute, specialmente in merito al fatto che l'amministratrice accettò di farsi carico di pagare le somme dovute, senza nulla pretendere in regresso da parte degli altri fideiussori, [la sig.ra Zanon] riferisce di essersi recata all'epoca presso uno studio professionale, per firmare degli atti che le furono sottoposti, ritenendo di aver così formalizzato la propria estromissione dalla società. Perciò, nella convinzione di aver posto fine alla questione, non ebbe più a preoccuparsi della società e della quota che considerava dismessa. Fin quando, essendosi recata presso l'istituto di credito BANCO DI SARDEGNA, al fine di attivare il*

conto corrente sul quale far convergere le somme necessarie per i pagamenti da effettuare ai creditori di questa procedura, la ricorrente ha potuto prendere coscienza di essere ancora formalmente implicata nella titolarità di una quota della società “D.F. PRO S.r.l.”, che nel frattempo era stata eseguita dalla stessa banca. La ricorrente riferisce di aver quindi svolto immediate indagini e, dai documenti acquisiti, di aver constatato che la società è stata effettivamente assoggettata ad esecuzione forzata, perdendo il proprio patrimonio immobiliare; che, da quel momento, ha cessato di depositare i bilanci e che, pur avendo di fatto perduto il capitale, non è stata messa in liquidazione. Tutto ciò, senza che la signora ZANON fosse mai stata convocata alle Assemblee o avesse avuto altre notizie sullo svolgimento dell’attività sociale mentre, a quanto appreso durante le indagini, il proprio nome risultava indicato a sua insaputa quale segretario verbalizzante in varie occasioni”.

Il gestore della crisi ha osservato che le circostanze riferite da parte debitrice sono state pienamente comprovate dall’accesso ai documenti societari, dai quali risulta che i verbali dell’Assemblea della “D.F. PRO S.r.l.” sono effettivamente privi di sottoscrizione, come si evince dalle copie estratte e allegate.

Riguardo ai fatti esposti, la ricorrente afferma che, resasi conto di essere stata coinvolta, a propria insaputa, in una situazione in tutta apparenza illegittima e potenzialmente suscettibile di arrecare pregiudizio al buon esito della presente procedura, assistita dal proprio legale ha documentato di aver presentato una circostanziata querela all’Autorità Giudiziaria.

La ricorrente ha precisato che la mancata indicazione della suddetta partecipazione non è suscettiva di causare effetti negativi per i creditori, non influenzando di fatto sulla realizzazione del piano, tenuto conto della situazione di decozione della società partecipata e dell’assenza di distribuzioni utili o prospettive di realizzo.

La stessa ha, infine, acquisito in data 20.04.2026 e depositato agli atti, una dichiarazione liberatoria da parte della Amministratrice della “D.F. PRO S.r.l.” in cui si attesta che da quella partecipazione non derivano attività o passività.

Ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno aggiornato l’elenco dei beni della ricorrente Zanon, inserendo la suddetta partecipazione sociale, come di seguito indicata: *Bene: quota di partecipazione pari all’11% del capitale sociale della “D.F. PRO S.r.l.”; Valore nominale complessivo: euro 1.136,00; Valore di stima ai fini del piano: euro 0,00, ovvero valore di realizzo nullo, in considerazione dello stato di decozione della società partecipata, della mancanza di flussi utili distribuiti e delle risultanze dei bilanci depositati.* A conferma della buona fede, i ricorrenti chiedono che “*ove ritenuto opportuno e con la formula ritenuta adeguata, sia autorizzato dal Tribunale l’inserimento nel piano della clausola di destinazione ai creditori di ogni eventuale futuro realizzo derivante dalla anzidetta partecipazione sociale*”.

In ordine a quanto testé rappresentato, l'O.C.C. ha osservato che è documentato *a)* che la signora Zanon non abbia mai sottoscritto alcun verbale di Assemblea della D.F. PRO S.r.l., come emerge dalle copie estratte dal libro dei Verbali dell'Assemblea; *b)* che, sulla base dei bilanci depositati, degli esiti dell'espropriazione immobiliare a carico della "D.F. PRO S.r.l." e della situazione contabile al 31/12/2025 resa disponibile oggi dall'Amministratore Unico, la società si trova in stato di decozione, con evidente azzeramento del valore delle quote di partecipazione; *c)* che non sussistono debiti a carico della sig.ra Zanon, nei confronti del Banco di Sardegna, in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 213/2019 G.E., essendo il debito solidale dei fideiussori estinto per effetto del pagamento integrale, come attestato dalla dichiarazione di credito della banca procedente e dalla amministratrice, la quale conferma che non eserciterà, né intende esercitare, alcuna azione di rivalsa o regresso nei confronti della sig.ra Zanon.

Il ricorso, come integrato, e la documentazione prodotta dai ricorrenti, soddisfano i requisiti di legge testé riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 "2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.* 3. *L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*".

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti dei debitori in frode ai creditori, non è risultato che i debitori siano stati già esdebitati, né che abbia colpevolmente aggravato la loro posizione debitoria.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti:

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **Barbara Zanon e Davide Casula**;

- dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;
- dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
- dispone che l'O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- dispone che l'O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
- dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 15 giugno 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona